

# **SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**



## **SICUREZZA E STUDI PROFESSIONALI**

© Ing. REGE Paolo

Biella, 17 aprile 2009



# Decreto Legislativo 81/08

- Organizzazione e Gestione
- Valutazione dei rischi
- Informazione e Formazione

# TITOLO I CAPO I D.Lgs. 81/2008

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ● Figure

- Datore di Lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentante dei Lavoratori
- Addetti Pronto Soccorso
- Addetti Antincendio

# TITOLO I CAPO I D.Lgs. 81/2008

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ● Lavoratore

- a) «**lavoratore**»: persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.** Al lavoratore così definito è **equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società**, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; **l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549** e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle **iniziative di tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni (*lavori socialmente utili*);

# TITOLO I CAPO I D.Lgs. 81/2008

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ● Definizioni utili

- **c) «azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- **m) «sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **n) «prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **q) «valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

# **TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

## **Art. 18– *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 fe i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione *e il medico competente, ove presente;*

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 18– *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) **richiedere al medico competente l'osservanza** degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

## Art. 18– *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

*l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) **consegnare** tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui [all'articolo 17](#), comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);



**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 18– *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

*p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

*r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello*

*dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;*

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 18– *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui [all'articolo 43](#). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui [all'articolo 3](#)

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

;

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 18– *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

**bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**

**2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:**

**a) la natura dei rischi;**

**b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;**

**c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;**

**d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;**

**e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.**

## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **CHI**
  - DATORE DI LAVORO
  - DIPENDENTE
  - CONSULENTE ESTERNO
- **COMUNICAZIONI**
- **FORMAZIONE** = per datori di lavoro **corso 16 ore**

## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative
- Titolo di studio: **scuola media superiore**
- Formazione specifica: **durata ..... tra 56 e 108 ore**

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## ***Art. 33– Compiti del servizio di prevenzione e protezione***

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

### ***Art. 34– Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (ex art. 10 D.Lgs. 626/94)***

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 32, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, **di primo soccorso**, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste [nell'allegato 2](#) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare **corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro** e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.**

## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

### ***Art. 34– Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi***

Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale [16 gennaio 1997](#), il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare **corsi di aggiornamento** nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

**N.B. no obbligo comunicazione**



# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

## Art. 25– Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, *alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*
- b) **programma ed** effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

## Art. 25– Obblighi del medico competente

- c) *istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. **Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;***
- d) *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;*

# **TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

## **Art. 25– Obblighi del medico competente**

**f) invia all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPEL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;**

**g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

## Art. 25– Obblighi del medico competente

- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) **comunica per iscritto**, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro **almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi**; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – SORVEGLIANZA SANITARIA

## Art. 41– *Sorveglianza sanitaria*

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) *nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;*
- b) *qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.*

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. **La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.** Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – SORVEGLIANZA SANITARIA

## Art. 41– *Sorveglianza sanitaria*

- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) **per accertare stati di gravidanza**;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – SORVEGLIANZA SANITARIA

## Art. 41– *Sorveglianza sanitaria*

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, **le visite di cui al comma 2 lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol **dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.****

5. **Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta **su formato cartaceo o informatizzato**, secondo quanto previsto dall'articolo 53.**

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – SORVEGLIANZA SANITARIA

## *Art. 41– Sorveglianza sanitaria*

7. Nel caso di espressione del giudizio di **inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.**

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – SORVEGLIANZA SANITARIA

## ***Art. 42– Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica***

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica **adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.**

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 GESTIONE DELLE EMERGENZE

- Addetti Pronto Soccorso
- Numero incaricati
- Formazione: corso di 12 ore con aggiornamento periodico (triennale) di 4 ore

## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 GESTIONE DELLE EMERGENZE

- Addetti Antincendio
- Numero incaricati
- Formazione: corso di 4 ore per rischio basso  
corso di 8 ore per rischio medio

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLE EMERGENZE

## **Art. 43– *Disposizioni generali***

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLE EMERGENZE

## **Art. 43– *Disposizioni generali***

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLE EMERGENZE

## Art. 45– *Primo soccorso*

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di **primo** soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, [n. 388](#) e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento **acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLE EMERGENZE

## **Art. 46– *Prevenzione incendi***

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione e dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di salute e sicurezza del lavoro, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

**2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.**

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE DELLE EMERGENZE

## Art. 46– *Prevenzione incendi*

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

**4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno [10 marzo 1998](#).**



## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008

- Altre figure
- Ditte esterne
- Fabbricanti - Fornitori - Installatori

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 26– *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione***

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

**1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**

**2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi [dell'art. 47](#) del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;**

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 26– *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione***

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, **ivi compresi i subappaltatori:**

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 26– *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione***

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze**. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
***Art. 26– Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione***

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici ■

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 26– *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione***

**5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, [1655](#), [1656](#) e [1677](#) del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.**

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
***Art. 26– Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione***

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

**TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – GESTIONE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**  
**Art. 26– *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione***

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile [2006 n. 163](#), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

- **aa)** «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **bb)** «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **cc)** «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

## *Art. 36– Informazione ai lavoratori*

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
  - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
  - d) sui nominativi del responsabile **e degli addetti** del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

## *Art. 36– Informazione ai lavoratori*

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui [all'articolo 3, comma 9](#).

**4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.**

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

## **Art. 37– *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, **anche rispetto alle conoscenze linguistiche**, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

## **Art. 37– *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. **Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.**

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

**5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.**

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti **deve essere periodicamente ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

# **TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

## **Art. 37– *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

**7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:**

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

**8. I soggetti di cui [all'articolo 21](#), comma 1, del presente decreto possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

## TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

### *Art. 37– Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono **ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico**; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998 attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

## ***Art. 37– Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: ***a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.*** La durata minima dei corsi è di **32 ore** iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. **La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.**



## **TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

### ***Art. 37– Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, **durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.**

13. **Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.**

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Art. 28– *Oggetto della valutazione dei rischi*

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, **ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004**, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, **nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.**

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, **deve avere data certa (vedasi art. 2704 C.C.)** e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – VALUTAZIONE DEI RISCHI

## ***Art. 28– Oggetto della valutazione dei rischi***

- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;**
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.**

## **TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### ***Art. 28– Oggetto della valutazione dei rischi***

**3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.;**

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – VALUTAZIONE DEI RISCHI

## ***Art. 29– Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi***

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), **in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente**, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate **previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere **rielaborati**, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o **a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità**. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

# TITOLO I CAPO III D.Lgs. 81/2008 – VALUTAZIONE DEI RISCHI

## ***Art. 29– Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi***

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). **Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012**, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.



# TITOLO II – Luoghi di lavoro

## Articolo 64

- | Il datore di lavoro provvede affinché:
- | **i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1,2 e 3;**

## Articolo 63

- | I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati [nell'allegato IV](#).
- | I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, **se del caso, dei lavoratori disabili.**
- | L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.



# TITOLO II – Luoghi di lavoro

## Articolo 67

- | La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.
- | La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
  - | alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
  - | alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati





## TITOLO II – Luoghi di lavoro

- | La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
- | La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5



# TITOLO II – Luoghi di lavoro

## ALLEGATO IV

RIPRESI D.P.R. 303/56 E D.P.R. 547/55

# TITOLO III CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

## **DEFINIZIONI** aggiunte

- lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa
- operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

# TITOLO III CAPO I

## USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

- **Art.70 comma 1**
- Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
- **Art.70 comma 2**
- Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'[ALLEGATO V.](#)

# TITOLO III CAPO I

# USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

## ● **Art.71 comma 4**

- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) le attrezzature di lavoro siano:
  - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
  - 3) **assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui [all'articolo 18, comma1, lettera z\)](#)**;
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Che significa che Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

le attrezzature di lavoro siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

# TITOLO III CAPO I

## USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

### **Art.71 comma 5**

- Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

# TITOLO III CAPO I

## USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

- **Art.72 comma 1**

- Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all' ALLEGATO V. (praticamente è l'art. 11 del D.Lgs. 459)

- **Art. 72 comma 2**

- **Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.**



**TITOLO III CAPO I**  
**USO DELLE ATTREZZATURE DI**  
**LAVORO**  
**ALLEGATO V**

**REQUISITI DI SICUREZZA DELLE  
ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN  
ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E  
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE  
DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O  
MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI  
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA  
LORO EMANAZIONE**





TITOLO III CAPO I  
USO DELLE ATTREZZATURE DI  
LAVORO

**ALLEGATO VI**

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO  
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

# TITOLO III

## USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

### **Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale**

- Art. 76 – Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, **e sue successive modificazioni.**

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

.....

# Titolo III – Capo III

## Impianti e apparecchiature elettriche

Tale titolo nel D.Lgs. 626/94 non era presente e gli impianti elettrici erano regolamentati oltre che dalle normative tecniche, anche dal D.P.R. 547/55

# Titolo III – Capo III

## Impianti e apparecchiature elettriche

### Art. 80 – Obblighi del Datore di Lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

[a\) contatti elettrici diretti;](#)

[b\) contatti elettrici indiretti;](#)

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

***Il D.Lgs. 626/94 imponeva “genericamente” al DL di valutare il rischio elettrico; il nuovo decreto invece detta nel dettaglio quali rischi elettrici valutare e quali misure preventive, protettive e procedure di manutenzione attuare***

# Titolo III – Capo III

## Impianti e apparecchiature elettriche

- Art. 81 – Requisiti di sicurezza
- Art. 82 – Lavori sotto tensione
- Art. 83 – Lavori in prossimità di parti attive
- Art. 84 – Protezione dai fulmini
- Art. 85 – Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

# Titolo III – Capo III

## Impianti e apparecchiature elettriche

### Art. 86 – Verifiche

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

In attesa del Decreto di cui al comma 2 restano invariati i criteri e le modalità di verifica degli impianti elettrici in base al

[DPR 462/01](#)

# Titolo III – Capo III

## Impianti e apparecchiature elettriche

- Il capo III del Titolo III ha di fatto integrato e sostituito le disposizioni riportate nel D.P.R 547 del 1955 al Titolo VII.
- Pertanto da ora in avanti per effettuare la valutazione del rischio elettrico e verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza occorrerà fare riferimento alle norme di buona tecnica di cui all'allegato IX e quanto precedentemente indicato negli articoli dal 267 al 350 non hanno di fatto più valore di legge
- [DM 37/08](#)

# TITOLO V

## Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

### Art. 163

- 1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, *risultano rischi che non* possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, **ovvero** sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, **conformemente** alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.



# TITOLO V

## Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

### Art. 168

- Il datore di lavoro provvede affinché:
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i **lavoratori** siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;
- 
- i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
-

# TITOLO VI

## Movimentazione manuale dei carichi

### Art. 167

- Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori **rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico**, in particolare dorso-lombari.

# TITOLO VI

## Movimentazione manuale dei carichi

### ALLEGATO XXXIII

- **1. Caratteristiche del carico.**
- La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- il carico è troppo pesante;
- .....
- *Viene tolto il riferimento ai 30 Kg.*

# TITOLO VI

## Movimentazione manuale dei carichi

- **FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO**
- Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di **tutela e sostegno della maternità** e di **protezione dei giovani** sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle **differenze di genere e di età**;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'**addestramento**
- 
- *Importante la menzione alle differenze di genere e di età che prima non erano menzionate*

# TITOLO VI

## Movimentazione manuale dei carichi

- **RIFERIMENTI A NORME TECNICHE**
- **Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3)** relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 152, comma 3. *(Riferimento errato, dovrebbe essere l'articolo 168 comma 3)*
- 
- *Vengono espressamente indicate le norme tecniche di riferimento che hanno validità non solo italiana quindi i valori considerati fino ad oggi (30 kg per uomini e 20 kg per donne) non avranno più valore.*

# TITOLO VII

## Attrezzature munite di videoterminale

### Art. 172

- Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
  - a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
  - b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
  - c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
  - d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
  - e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
  -
- ***Scompare la limitazione nella applicazione ai sistemi portatili . Pertanto le norme si applicano pienamente anche ai "laptop".***

# TITOLO VII

## Attrezzature munite di videoterminale

### Art. 173

- ....
- b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, **incluso il mouse**, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'a
- 
- *Alla lettera b viene espressamente citato il **mouse**; il software è incluso in ogni caso e non più in alternativa (“ovvero”) con altri sistemi di immissione dei dati.*

# TITOLO VII

## Attrezzature munite di videoterminale

### Art. 174

- 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato [XXXIV](#).

- 

- *Esempi*

- *Esempio check list*

-



# TITOLO VII

## Attrezzature munite di videoterminale

### Art. 176

- I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
  - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
  - .....
- 4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità'.
-

# TITOLO VII

## Attrezzature munite di videoterminale

### Allegato XXXIV

- *Sostituito “prescrizioni” con “requisiti minimi”.  
Eliminata l’applicazione condizionata dalle  
caratteristiche della mansione.  
L’applicazione si estende anche ai lavoratori  
a progetto Co. Co. co che operano nei  
luoghi di lavoro del committente.*



# TITOLO VIII – Agenti Fisici

## **Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione**

Agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, **gli infrasuoni**, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, **le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche** che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.



# TITOLO VIII – Agenti Fisici

## Articolo 181 - Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, **con cadenza almeno quadriennale**, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.



## TITOLO VIII – Agenti Fisici

### **Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili**

Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti **a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.**

Valido anche per vibrazioni



# TITOLO VIII – Agenti Fisici

## RUMORE

### Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, **di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente**, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.



# TITOLO VIII – Agenti Fisici

## VIBRAZIONI

- Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
- per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a  $5 \text{ m/s}^2$ ; **mentre su periodi brevi è pari a  $20 \text{ m/s}^2$** ;
- il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

# TITOLO VIII – Agenti Fisici

- per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a **1,0 m/s<sup>2</sup>; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s<sup>2</sup>;**
- il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s<sup>2</sup>.
- Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.





# TITOLO VIII – Agenti Fisici

## VIBRAZIONI

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature **nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.** Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.



# TITOLO VIII – Agenti Fisici

## **CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Entrata in vigore **30 aprile 2012**

## **RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**

Entrata in vigore **26 aprile 2010**

# TITOLO IX – Sostanze Pericolose

## TITOLO IX CAPO I – RISCHIO CHIMICO

- Non si evidenziano novità particolarmente significative. Il concetto di rischio moderato e non moderato ex. 626/94 applicato tanto all'ambito dei rischi per la sicurezza quanto ai rischi per la salute è stato rielaborato con una differenziazione più marcata fra gli stessi:
- Ai sensi del TU viene di fatto introdotto il rischio BASSO per la sicurezza ed il rischio IRRILEVANTE per la salute.

# TITOLO IX – Sostanze Pericolose

Premettendo che i criteri che definivano la sussistenza delle condizioni di rischio NON MODERATO non sono di fatto cambiati si può ritenere che la nuova definizione di rischio sia puramente formale e che le corrispondenze

MODERATO PER LA SICUREZZA =  
BASSO

MODERATO PER LA SALUTE =  
IRRILEVANTE

siano di fatto ragionevolmente ammissibili.



# TITOLO IX – Sostanze Pericolose

## **TITOLO IX CAPO II – RISCHIO CANCEROGENO**

Anche in questo caso non sono state introdotte novità di rilievo eccezion fatta per i nuovi compiti assegnati all'ISPESL, pertanto, in termini di valutazione del rischio, la situazione rimane invariata.



# TITOLO IX – Sostanze Pericolose

## **TITOLO IX CAPO III – RISCHIO AMIANTO**

In termini di valutazione dei rischi non si evidenziano differenze.



# TITOLO X

## Esposizione ad Agenti Biologici


Nessuna novità rilevante ad eccezione dell'aggiornamento dei riferimenti per Microrganismi geneticamente modificati



**Titolo XI**  
**PROTEZIONE DA ATMOSFERE**  
**ESPLOSIVE**

**Nessuna novità rilevante**





**FINE**

**e .....**

**Auguri**